



Agenzia per la Coesione Territoriale

**Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale – DPCM 17 dicembre 2021
Riparto del Fondo per la progettazione territoriale (22A00987) (GU Serie Generale n.41 del
18-02-2022 – Suppl. Ordinario n. 6)**

FAQ n.2
12 maggio 2022

QUESITO N. 1:

Con il fondo progettazione si può dare un incarico di supporto al RUP ad un tecnico esterno al fine di affiancarlo al tecnico comunale per poter così redigere da parte dell'UTC con il supporto al RUP studi di fattibilità e progetti preliminari finalizzati al PNRR?

RISPOSTA:

Le attività di supporto al RUP sono quelle strettamente connesse alle attività preliminari alla predisposizione del documento di indirizzo della progettazione da porre a base della successiva procedura di affidamento e quelle relative all'espletamento della procedura concorsuale o di affidamento.

Non sono ammissibili spese di supporto al RUP aventi una finalità diversa da quella sopra richiamata.

Inoltre, si precisa che il Fondo consente l'utilizzo delle risorse per la messa a bando di premi per concorsi di progettazione e in via alternativa, solo per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per affidamenti secondo le modalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Pertanto in assenza di procedure concorsuali o di affidamento di servizi per la redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica, le spese non risultano ammissibili a valere sulle risorse del Fondo.

Tuttavia, nel caso di progettazioni sviluppate internamente con il supporto di un professionista esterno al quale affidare prestazioni di natura specialistica (strutture, architettonico, impianti ecc.), l'incarico dovrà essere conferito con procedura di affidamento secondo le modalità previste dal DPCM del 17 dicembre 2021.

Il CIG associato a tale procedura dovrà essere correttamente collegato al CUP dell'intervento.

QUESITO N. 2:

Un Comune assegnatario di un contributo può utilizzare tale somma affidando ad un professionista di fiducia la redazione di 2-3 studi di fattibilità inerenti opere che l'amministrazione intende avviare nei prossimi 1-2 anni.



1. è possibile procedere ad un unico affidamento al professionista di fiducia del comune, senza bando, stante l'importo inferiore a 40.000 euro?
2. come si rendiconta la spesa? si carica tutto solo su BDAP oppure ci sono canali diversi? come si documenta l'avvenuta pubblicazione del bando o l'avvenuta aggiudicazione del servizio di progettazione?

RISPOSTA:

1. Il Fondo consente, ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, di impegnare le risorse secondo le modalità di cui all'art. 1 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge 120/2020.

Al riguardo si rappresenta che tale procedura, alternativa a quella concorsuale, deve essere applicata assicurando il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti come ribadito anche recentemente dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. V, 17/03/2021, n.2292).

Si precisa inoltre che i progetti di lavori devono conseguire un livello almeno pari a quello del progetto di fattibilità tecnica economica ed essere redatti secondo le linee guida disponibili sul sito <https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-concorsi-progettazione-e-idee-per-la-coesione-territoriale/>

2. Al fine di monitorare il programma degli interventi, l'Ente beneficiario del finanziamento è tenuto ad implementare il sistema di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 (BDAP). A breve saranno fornite le istruzioni operative per l'accesso e l'utilizzo di una piattaforma informatica che integrerà protocolli di colloquio con altre banche dati esistenti (CUP, ANAC, ecc.) al fine di semplificare e agevolare le operazioni di inserimento dati.

QUESITO N. 3:

Un Ente può includere, tra le altre, un'area verde privata in un progetto da mettere a gara utilizzando il fondo di progettazione territoriale (DPCM 17/12/2021).

Il Fondo consente la progettazione su aree non ancora di proprietà pubblica? Nell'eventualità, sarebbe possibile ottenere fondi da destinare all'esproprio delle suddette aree?

RISPOSTA:

È possibile effettuare la progettazione su una porzione di area non ancora nella disponibilità dell'Ente, e si precisa che a valere sulle risorse del fondo non sono ammissibili spese per esproprio e/o per acquisto di aree.

QUESITO N. 4:

Un Comune beneficiario del Fondo, vorrebbe procedere, alla pubblicazione di una decina di concorsi di progettazione, ma la piattaforma telematica comunale per le gare d'appalto non garantisce l'anonimato delle proposte progettuali, che dovranno essere valutate dalle varie commissioni.

È indispensabile l'uso della piattaforma telematica, oppure è possibile optare per la ricezione cartacea delle proposte al Protocollo del Comune, in modo che i partecipanti possano predisporre buste separate con la proposta progettuale, completamente anonime?

Ove ciò non sia possibile, si chiedono indicazioni sul procedimento da seguire e se eventuali costi per l'uso di altre piattaforme possano essere ricompresi nel finanziamento.



RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 58 del codice dei contratti è regola generale per le stazioni appaltanti ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici. Tale disposizione è stata di recente ribadita anche dalla nuova formulazione dell'art. 29 del codice, come modificato dal decreto-legge 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021.

Qualora la gara sia svolta in modalità cartacea, la stazione appaltante dovrà adeguare le clausole pertinenti del bando tipo alla procedura prescelta.

Si precisa che, nel caso di procedura svolta in modalità cartacea, l'anonimato dei concorrenti dovrà essere garantito attraverso la presentazione delle proposte di idee e delle proposte progettuali in forma anonima e prive di qualsiasi segno di riconoscimento. Ad ogni proposta dovrà essere attribuito un codice segreto che sarà abbinato al nominativo del concorrente soltanto dopo la valutazione della commissione di gara.

QUESITO N. 5:

È possibile avere informazioni relative alla rendicontazione del fondo e come poter richiedere l'acconto in base all'art. 6 del Decreto?

RISPOSTA:

L'erogazione delle risorse avverrà secondo le modalità previste all' art. 6 comma 2 del DPCM del 17 dicembre 2021.

Al fine di monitorare il programma degli interventi, l'Ente beneficiario del finanziamento è tenuto ad implementare il sistema di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al D.Lgs 29 dicembre 2011, n.229 (BDAP), assicurando la corretta associazione tra CUP e CIG.

Al fine dell'utilizzo delle risorse del Fondo, **lo SMART CIG non è ammesso** in quanto non contiene alcune informazioni utili al monitoraggio e necessarie per la successiva fase di liquidazione delle risorse.

A breve saranno fornite le istruzioni operative per l'accesso e l'utilizzo di una piattaforma informatica che integrerà protocolli di colloquio con altre banche dati esistenti (CUP, ANAC, ecc.) al fine di semplificare e agevolare le operazioni di inserimento dati.

Attualmente è attivo il *template* che dovrà essere utilizzato per la richiesta dei CUP.

Le istruzioni operative per il corretto utilizzo della procedura sono pubblicate sul portale OpenCUP al seguente link:

<https://opencup.gov.it/documents/21195/87499/TemplateCUP-ACT-+Fondo-concorsi-progettazione-idee-coesione-territoriale.pdf/0d0f5ceb-2ab4-407b-ac25-f55fc9ad0ac4>

QUESITO N. 6:

1. Per la gestione è possibile utilizzare qualsiasi piattaforma informatica messa a disposizione dagli Ordini Architetti o Consiglio Nazionale Architetti?
2. C'è una data entro la quale va concluso l'iter con la proclamazione del vincitore e approvato il progetto vincitore equivalente a uno studio di fattibilità tecnico economica?
3. Gli incarichi per gli studi di fattibilità tecnico economica dei Comuni con meno di 5.000 abitanti dovranno essere conferiti entro la stessa data? 6 mesi dal 17 dicembre?
4. Entro quale data dovranno essere approvati i progetti dagli enti?



5. I comuni con più di 5.000 abitanti sono obbligati a bandire i concorsi o possono anche fare affidamenti per gli studi di fattibilità tecnico economica?

RISPOSTA

1. È possibile utilizzare le piattaforme rese disponibili dagli Ordini dei professionisti nel rispetto di quanto previsto nella nota illustrativa del bando tipo ANAC disponibile al seguente link:
<https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-concorsi-progettazione-e-idee-per-la-coesione-territoriale/>
2. Non è prevista una data di conclusione della procedura, e quindi di approvazione della progettazione oggetto del concorso o dell'affidamento, come invece per la pubblicazione del bando (18 agosto 2022), tuttavia considerate le opportunità di finanziamento dei progetti offerte sia dal PNRR sia dagli strumenti della programmazione europea e nazionale per il periodo 2021-2027, è auspicabile che siano garantiti tempi celeri per avere progetti da poter utilizzare in quei contesti.
3. I sei mesi decorrono dalla data di pubblicazione del DPCM in GU, ossia dal 18 febbraio 2022. Pertanto, gli Enti beneficiari inclusi nell'Allegato A allo stesso DPCM sono autorizzati ad avviare le procedure concorsuali e di affidamento previste dal Fondo, a pubblicare i bandi e/o a disporre gli affidamenti, entro il **18 agosto 2022**. Si ricorda, altresì, che le proposte progettuali relative a lavori pubblici acquisite ai sensi degli articoli 152, comma 4, e 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono possedere un livello progettuale almeno pari a quello del progetto di fattibilità tecnica ed economica (DPCM 17 dicembre 2021, art. 4 comma 5).
4. Vedi la risposta n. 3 al presente quesito.
5. I Comuni con più di 5.000 abitanti sono obbligati a bandire i concorsi utilizzando gli schemi tipo disponibili al link:
<https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-concorsi-progettazione-e-idee-per-la-coesione-territoriale/>

QUESITO N. 7:

Nella nota illustrativa dell'ANAC, pubblicata sul sito dell'Agenzia per la coesione (pagina 7 all'articolo 6) riporta che i *soggetti ammessi a partecipare (...)* Sono stati indicati oltre gli operatori economici, di cui all'art 45 codice appalti dei contratti pubblici, enti del terzo settore iscritti nei pertinenti registri. (...).

Cosa si intende per enti del terzo settore iscritti nei pertinenti registri? A quali registri pertinenti si fa riferimento?

RISPOSTA

Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli Enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.



QUESITO N. 8:

Con riferimento all'articolo 4 del decreto in oggetto, si chiede di sapere se il medesimo bando può prevedere la presentazione di progetti dal contenuto integrato, riferito sia all'ambito dei lavori pubblici, comma 5 dell'articolo 4, che a quello degli aspetti sociali, comma 4 del medesimo articolo. È evidente che il tutto sarà puntualmente regolamentato nel bando, anche ai fini del punteggio, allo scopo di favorire l'integrazione delle attività specifiche.

RISPOSTA

Il DPCM 17 dicembre 2021 prevede due distinte procedure per gli interventi di carattere sociale e per quelli riferiti ai lavori pubblici, non è pertanto possibile presentare progetti dal contenuto integrato.

QUESITO N. 9:

Nel caso di consorzi comunali, si chiede:

- occorre un CUP per il Consorzio, più un CUP per ciascun Comune parte del Consorzio?
- ogni singolo Comune deve richiedere il suo CUP o è il consorzio che deve chiedere non solo il proprio CUP, ma anche i CUP per i singoli comuni?
- il CUP del consorzio deve fungere da CUP master per gli altri CUP?
- il CIG per il concorso di idee di progettazione deve essere associato solo al CUP del consorzio o anche ai CUP dei singoli Comuni?
- chi svolge il ruolo di programmatore, attuatore, realizzatore?

RISPOSTA

Preliminarmente, nel caso in cui si vogliano cumulare i contributi assegnati a più Comuni, è necessario che i singoli Enti beneficiari delle risorse stipulino apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), individuando il Beneficiario che provvederà a richiedere il CUP unico dell'intervento e il CIG della procedura. Il Beneficiario potrà essere uno dei Comuni interessati in qualità di Comune capofila ovvero l'Unione dei Comuni ove presente.

Dal momento che il DPCM prevede come beneficiari del contributo i Comuni, anche sotto forma di Unioni, è esclusa la possibilità di attuare l'intervento attraverso un altro soggetto pubblico diverso da quelli indicati.

Nel caso specifico appare, pertanto, percorribile una procedura di delega ad uno dei comuni del consorzio al quale saranno trasferite le risorse.

QUESITO N. 10:

Il Fondo è destinato a favorire la costituzione di parchi progetti per lo sviluppo territoriale.

1. È possibile che talune di queste progettazioni possano essere poi valorizzate per attuazioni con risorse proprie dei singoli comuni, oppure con risorse provinciali oppure devono trovare necessario ed obbligato riscontro solo in proposte da presentare ai fondi SIE o del PNRR?
2. Posto che alcuni comuni sono di piccole o piccolissime dimensioni, è possibile che questi concordino delle progettazioni di area più vasta facendo confluire i finanziamenti ed indirizzando i bandi a favore



di progettazioni che vedano coinvolti più comuni per finalità condivise? Nel caso di risposta affermativa devono essere formalizzati eventuali accordi fra comuni e di che tipo?

RISPOSTA:

1. Sì, le proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprietà dagli enti beneficiari e possono essere poste a base di successive procedure strumentali alla loro concreta realizzazione, ovvero utilizzate per la partecipazione degli stessi enti ad avvisi o ad altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o unionali, quindi anche con risorse proprie dei singoli Comuni, oppure con risorse provinciali.
2. Secondo quanto previsto dal DPCM 17 dicembre 2021 i soggetti beneficiari del Fondo sono: i Comuni, anche sotto forma di Unioni, le Province e le Città Metropolitane.

Al fine di permettere anche la realizzazione di progettazioni intercomunali, i singoli Enti beneficiari delle risorse possono stipulare apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, individuando il Comune capofila, ovvero l'Unione, se presente, che provvederà a richiedere il CUP dell'intervento, il CIG della procedura e assumerà tutte le funzioni di soggetto beneficiario.

Le risorse assegnate ai singoli enti beneficiari e indicate nell'Allegato A al DPCM, saranno trasferite all'Amministrazione capofila (Comune/Unione).

Ai fini della procedura di affidamento dovrà essere considerata la somma della popolazione dei singoli Comuni e ove si superi la soglia dei 5.000 abitanti si dovrà procedere con il concorso di progettazione.

Vede anche risposta al quesito n. 11.

QUESITO N. 11:

All'art. 1 comma b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/12/2021 Fondo per la progettazione territoriale, viene riportato che "Ente beneficiario: ciascuna delle amministrazioni comunali anche sotto forma di Unione dei Comuni... assegnatarie del contributo".

Nel caso in cui i Comuni decidessero di utilizzare la loro somma assegnata, in parte o tutta, trasferendola all'Unione dei Comuni di cui fanno parte, qual è la procedura di comunicazione all'Agenzia per la coesione territoriale?

Ovvero quale procedura va messa in atto affinché la gestione del Fondo sia tutta o in parte gestita dall'Unione dei Comuni?

RISPOSTA:

Le risorse assegnate possono essere impegnate dagli Enti beneficiari in forma singola o associata.

Qualora più Enti beneficiari, inclusi nell'Allegato A del DPCM, intendano utilizzare in tutto o in parte i contributi in forma associata, se non già costituiti in Unione di Comuni devono stipulare apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti locali), individuando il Comune capofila.

Il Comune capofila ovvero l'Unione dei Comuni provvederanno a richiedere il CUP dell'intervento e il CIG della procedura, e assumeranno tutte le funzioni di soggetto beneficiario.

Al fine dei successivi adempimenti il Comune Capofila, ovvero l'Unione dei Comuni, dovrà trasmettere all'indirizzo di posta certificata fondoprogettazione@pec.agenziacoesione.gov.it la seguente documentazione:

- Convenzione sottoscritta digitalmente da tutti i Comuni aderenti;
- Per ciascun Comune la delibera di Consiglio contenente:
 - o approvazione dello schema di Convenzione;
 - o mandato alla sottoscrizione della Convenzione da parte del legale rappresentante;



- quantificazione delle risorse assegnate e autorizzazione al trasferimento delle risorse da parte dell'Agenzia al soggetto capofila.

Le risorse indicate assegnate ai singoli enti beneficiari saranno trasferite all'Amministrazione capofila. Nel caso di conferimento parziale delle risorse assegnate, queste possono essere oggetto di una ulteriore procedura di concorso e/o affidamento, da perfezionare comunque entro il 18 agosto 2022.

Per quanto riguarda la procedura di concorso e/o affidamento, questa sarà determinata sulla base della **popolazione complessiva dei Comuni associati**. Procedure non conformi a quanto richiamato non saranno ammissibili.

QUESITO N. 12

Per l'affidamento diretto dell'incarico di progettazione, per i Comuni fino a 5.000 abitanti, e di incarico avente importo inferiore a 40.000,00 €, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, è sufficiente lo Smart CIG?

Sono disponibili delle linee guida per la rendicontazione?

RISPOSTA:

Lo Smart CIG non può essere utilizzato per questa linea di finanziamento in quanto non contempla alcune informazioni utili al monitoraggio (es. aggiudicazione del servizio) e necessarie per la successiva fase di liquidazione delle risorse.

A breve saranno disponibili sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (<https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-concorsi-progettazione-e-idee-per-la-coesione-territoriale/>) le linee guida per la gestione degli interventi e le modalità di richiesta dell'anticipazione.

QUESITO N. 13

Nel caso di un Ente assegnatario di risorse che intende acquisire un progetto di fattibilità tecnica – economica di un'opera pubblica, la procedura da seguire è quella del concorso di progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi.

Si chiede se il premio da corrispondere al vincitore del concorso debba essere determinato ai sensi del DM 17.6.16 in materia di corrispettivi professionali per i servizi di architettura e di ingegneria atteso che il servizio richiesto è la redazione di un progetto di fattibilità tecnica – economica, in coerenza con l'art.24 c.8 del D.Lgs. n.50/16, e come devono essere determinati gli eventuali premi riconosciuti agli altri concorrenti.

RISPOSTA:

Nell'ordinamento vigente in materia di contratti pubblici i concorsi di idee e di progettazione sono disciplinati dagli articoli 152 e seguenti del D.Lgs 50/2016.

In particolare, il comma 4 dell'art. 156 stabilisce che i bandi devono prevedere un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

A tal fine il montepremi può essere determinato facendo riferimento a quanto previsto dal Decreto parametri (DM 17 giugno 2016), che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante per



il calcolo dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'importo così ottenuto può essere ripartito tra i premi messi a bando.

Si precisa che in ogni caso è necessario specificare l'impegno di spesa (dettagliato in linea di massima) che la stazione appaltante prevede per la realizzazione dell'opera posta a concorso. Questo dato deve essere relazionato ai dati fisici e dimensionali dell'opera che viene richiesta e va indicato a seguito di una precisa valutazione e studio di merito riscontrabile in maniera evidente nel Documento Preliminare alla Progettazione.

QUESITO N. 14

L'art. 6 comma 4 del DPCM 17 dicembre 2021, recita quanto segue: "4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, assicurando il collegamento fra il CUP riferito al servizio di progettazione e il CUP relativo alle opere o ai servizi".

1. A tal fine, si sta predisponendo la documentazione per procedere con l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità. Si chiede pertanto se possiamo procedere ad acquisire il solo CUP per la progettazione di fattibilità inserendo SOLO l'importo dell'incarico di progettazione e successivamente, una volta che verrà approvato almeno il progetto di fattibilità, sarà possibile acquisire il CUP per i lavori.
2. Si chiede, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 c.4, in che modo sarà possibile collegare successivamente il CUP per la progettazione al CUP relativo ai lavori (opere) previste da progetto.

RISPOSTA

1. Ogni progettazione dovrà essere identificata dal Codice Unico di Progetto (CUP) ex art. 11 L. n. 3/2003.

Il CUP dovrà essere generato attraverso il *template* (codice 2203002) del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) contrassegnato dal codice 2203002 e disponibile al seguente link:

<https://opencup.gov.it/documents/21195/87499/TemplateCUP-ACT-+Fondo-concorsi-progettazione-idee-coesione-territoriale.pdf/0d0f5ceb-2ab4-407b-ac25-f55fc9ad0ac4>

La procedura sarà disponibile fino al 18 agosto 2022.

Nel caso il CUP sia stato già richiesto e non presenti le caratteristiche indicate, si deve procedere alla sua corretta riclassificazione nei termini indicati nel *template*.

2. Tale azione dovrebbe essere disponibile nell'ambito del sistema CUP; ove non fosse disponibile, l'Amministrazione potrà comunicare all'Agenzia per la coesione nelle vie ordinarie l'eventuale CUP di lavori connesso alla progettazione effettuata.